CAMERA DEI DEPUTATI N. 4534

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1967 *(Stampato n. 2423)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

—

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 novembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle

cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è inscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma è fissato in lire 7.500.000.000 e a tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.